

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2036

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE**

*Presentata il 18 febbraio 1960*

**Ripristino di decorazioni al valor militare e di benefici di assunzione e di carriera ai combattenti della guerra di Spagna**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, furono revocate le concessioni di decorazioni al valor militare, che non si riferivano ad atti di valore compiuti in guerra, disposte in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, nonché alle disciolte milizie speciali.

Furono inoltre revocate le concessioni di decorazioni disposte in favore delle predette categorie in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Successivamente furono emessi provvedimenti intesi a rimuovere le discriminazioni fra cittadini e cittadini.

Con la legge 6 marzo 1953, n. 178, a tale scopo emanata, furono ripristinate, a domanda degli interessati, le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alla disciolta milizia, già revocate in base al citato decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

In seguito, sempre allo scopo di conseguire la tanto auspicata pacificazione degli animi, con legge 20 marzo 1954, n. 72, fu concesso il trattamento di quiescenza agli appartenenti alla disciolta milizia; ed infine, con legge 5 gennaio 1955, n. 14, furono previste provvidenze per i mutilati ed invalidi

e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della repubblica di Salò.

Allo stato attuale, quindi, rimane ancora in vigore la norma di cui al 2° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 535 sopracitato, che prevede la revoca delle decorazioni in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.

Poiché tale norma, dopo l'emanazione dei provvedimenti suindicati, non appare ormai più giustificata, è stata predisposta la presente proposta di legge (analoga a quella da me presentata nella passata legislatura: stampato n. 3181) che agli articoli 1 e 2 tende a ripristinare le decorazioni in parola.

Con l'occasione ho ritenuto opportuno integrare la proposta con altra norma (articolo 3), pienamente in armonia con le disposizioni degli articoli precedenti, intesa a ripristinare i benefici di assunzione e di carriera in favore dei combattenti della guerra di Spagna che operarono in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, previa abrogazione del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, che ne prevede la soppressione.

L'articolo 4 della proposta, infine, indica la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le decorazioni al valor militare concesse ad appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialità, e milizie speciali per atti di valore compiuti nella guerra civile di Spagna, revocate in base alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate, a domanda degli interessati, sempreché possano escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalità politiche.

Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministro per la difesa, previo parere della Commissione militare consultiva Unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

### ART. 2.

I soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate in attuazione del precedente articolo 1 sono dovuti a decorrere dalla data dei singoli provvedimenti di ripristino.

### ART. 3.

Il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, è abrogato.

Sono ripristinati i benefici di assunzione e di carriera in favore dei combattenti della guerra di Spagna che operarono in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

### ART. 4.

L'onere di lire 19.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fronteggiato con lo stanziamento del capitolo n. 504 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.